

DELIBERA N. 91/06/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 33/05/TLC/DGeC AVVIATO NEI
CONFRONTI DI WIND INFOSTRADA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 4, COMMI 6 E 7, DELLA DELIBERA 13/00/CIR
CONCERNENTE "LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO
DI TELECOM ITALIA AVENTE AD OGGETTO GLI ASPETTI TECNICI E
PROCEDURALI DEI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO A
LIVELLO DI RETE LOCALE E PROCEDURE PER LE ATTIVITA' DI
PREDISPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DI
COLOCAZIONE"**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 febbraio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240, ed il relativo Allegato A, recante " *Modifiche e Integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS*";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso, n. 33/05/TLC del 25 ottobre 2005, notificato in data 9 novembre 2005, con il quale veniva contestata alla società Wind Infostrada S.p.A., con sede legale in Roma, Via C. G. Viola n. 48, la violazione dell'articolo 4, commi 6 e 7, della delibera dell'Autorità n. 13/00/CIR, sanzionabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44 e 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, per aver attivato nei confronti degli utenti Nunzio XXXXXX, Filippo XXXXXX e Domenico XXXXXX servizi di accesso disaggregato con conseguente distacco dell'utenza dalla rete Telecom Italia in assenza del loro consenso contrattuale;

VISTA la nota pervenuta in data 18 gennaio 2006, con cui la società Wind Infostrada s.p.a. ha trasmesso l'originale della ricevuta del bollettino intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento in data 9 gennaio 2006 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta della Direzione tutela del consumatore;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 33/05/TLC, avviato nei confronti della Società Wind Infostrada S.p.A. per l'inosservanza dell'articolo 4, commi 6 e 7, della delibera 13/00/CIR.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 22 febbraio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

